

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA

Sezione I

Ricorso n. 2040/2007

MOTIVI AGGIUNTI

proposti dalla S.r.l. COIMCOS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Geom. Franco Morrocchi, con sede in Firenze, Via di Bellosguardo, 2/r, P.I.: 04708030483, rappresentata e difesa come per mandato in calce al presente atto dagli Avv.ti Oscar Ugo Marri e Domenico Benussi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, Via della Cernaia, 31,

contro

- il Comune di Greve in Chianti, in persona del Sindaco *pro tempore*,
non costituito in giudizio,

e nei confronti

- della Dott. Ing. Giovanni Tognozzi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- della Belvedere 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- della Coop. Italia Nuova Greve in Chianti S.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta municipale n. 75 del 26 maggio 2008, pubblicata ai sensi di legge mediante affissione all'albo pretorio sino al 13 giugno 2008, esecutiva dal 10 giugno 2008,

avente ad oggetto *«Approvazione variante in corso d'opera al progetto B. n. 127/2008 delle opere di urbanizzazione del piano di recupero del capoluogo di cui alla convenzione del 21.01.2004 rep. 544»;*

- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui la deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 1° febbraio 2006.

FATTO

1. Si richiama integralmente, avendolo qui per trascritto, quanto riferito in fatto nell'atto introduttivo del presente giudizio.

2. Con l'impugnata deliberazione della Giunta municipale, l'Amministrazione comunale di Greve in Chianti ha assunto, nonostante quanto denunciato con il ricorso introduttivo, le seguenti ulteriori determinazioni:

«1. Di approvare la variante in corso d'opera al progetto delle opere di urbanizzazione del piano di recupero del capoluogo ...».

Per quanto riguarda la posizione della ricorrente, nella relazione descrittiva del contenuto della variante oggetto del provvedimento, si dà nuovamente atto che la variante non la interessa, a seguito della vendita di immobili dalla stessa ricorrente, in favore della Coop Belvedere 2000, del Sig. Mauro Checcucci e dell'Imm. Morandini; in particolare, per quanto attiene alla vendita a favore della Coop Belvedere 2000, la stessa Cooperativa sarebbe legittimata a subentrare alla ricorrente negli obblighi di attuazione delle previsioni e nelle eventuali procedure di variante al piano di

recupero, essendo subentrata alla COIMCOS in tutti i diritti ed obblighi.

Della posizione della COIMCOS verso il Comune di Greve in Chianti, a seguito della vendita immobiliare alla Coop Belvedere 2000, si è già ampiamente riferito nell'atto introduttivo del presente giudizio, alla cui lettura nuovamente si rinvia.

La variante approvata con l'atto oggetto dei presenti motivi aggiunti interessa - tra l'altro - anche le opere di urbanizzazione costituenti l'U.M.I. 14, e cioè la piazzetta retrostante l'edificio già di proprietà della ricorrente: sembrerebbe che la variante ritenga la COIMCOS estranea al procedimento, in ragione della vendita dell'immobile al Sig. Checcucci.

Sennonché, quando l'immobile, costituito da una parte del fabbricato e da un resede tergale, fu venduto al Sig. Checcucci, la COIMCOS espressamente mantenne (cioè non li trasferì all'acquirente Checcucci) gli obblighi convenzionali verso il Comune di Greve in Chianti, in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le quali essa rimase dunque responsabile verso l'Amministrazione.

Dunque, la COIMCOS è interessata a contestare le determinazioni assunte dall'Amministrazione relativamente ad immobili compresi nel piano di recupero in ordine ai quali essa - e non il Sig. Checcucci - ha tuttora legittimazione.

Tra queste, la deliberazione della Giunta municipale n. 8/2006, contenente determinazioni in ordine ad opere eseguite in fregio al Fosso di Montefioralle, nelle aree vendute dalla COIMCOS al Sig.

Avv. Domenico Betussi

Checucci.

Si rileva subito che tale atto era ignoto alla COIMCOS, che perciò lo impugna in questa sede, trattandosi con tutta evidenza di provvedimento soggetto a notificazione individuale, in ordine al quale la pubblicazione non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.

3. Con i presenti motivi aggiunti, la S.r.l. COIMCOS impugna la deliberazione della G.M. n. 75/2008 e gli atti connessi, per le stesse ragioni di cui al ricorso introduttivo.

DIRITTO

I. Violazione per disapplicazione degli artt. 69 e 73 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1;

Violazione per disapplicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;

Incompetenza.

Ancora una volta, è da chiarire che il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente è certamente uno strumento urbanistico attuativo: ciò, in base all'espressa previsione dell'art. 73 della L.R. n. 1/2005, che inserisce il P.d.R. tra i «piani attuativi particolari».

La sua qualificazione giuridica lo assoggetta - quanto al procedimento per la sua formazione e/o modifica - alle disposizioni di cui all'art. 69 della stessa L.R. n. 1/2005:

«1. Sono approvati con le procedure di cui al presente articolo i piani

attuativi conformi alle previsioni dei regolamenti urbanistici ovvero dei piani complessi di cui all'articolo 56.

2. Dopo l'adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso in copia alla provincia ed è depositato senza ritardo nella casa comunale per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

3. Del deposito di cui al comma 2 è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Mediante la trasmissione dei relativi atti, alla provincia è data notizia dell'adozione del piano attuativo e del relativo deposito così come dell'atto di approvazione di cui al comma 5.

5. Decorsi i termini di cui al comma 2, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate.

6. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (...)».

La disposizione qui sopra riportata deve essere correlata al disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui «il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

(...) b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie».

Cosicché è evidente che la competenza ad adottare atti di

Avv. Domenico Beaussi

pianificazione urbanistica spetta al Consiglio comunale, e certamente non alla Giunta; sul piano procedimentale, la variante allo strumento attuativo deve passare attraverso le fasi delineate dallo stesso art. 69. I.a. Dunque, innanzitutto è evidente che la Giunta è incompetente ad apportare una variante ad uno strumento urbanistico attuativo, quale è il piano di recupero.

In questo senso è, del resto, la giurisprudenza: «La norma di cui all'art. 42 comma 2 lett. b), d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, riserva alla competenza funzionale del Consiglio comunale la materia complessiva dei "piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie"; conseguentemente, la deliberazione specificamente concernente la materia dei piani territoriali ed urbanistici, adottata dalla Giunta comunale, risulta illegittima per difetto di competenza di quest'ultima, ai sensi della norma sopraindicata» (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 28 aprile 2006, n. 533); «L'organo competente in materia di pianificazione urbanistico-edilizia comunale, ai sensi dell'art. 42, d.lg. n. 267 del 2000, è il Consiglio comunale (...)» (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 09 marzo 2006, n. 252).

Si deve osservare poi che nella fattispecie si apporta al piano di recupero una variante qualitativamente rilevante, che comporta la realizzazione di una nuova opera di interesse generale, quale è la biblioteca, in luogo del polo espositivo originariamente previsto; ciò consente di richiamare la seguente massima: «In base al riparto di competenze dettate dall'ordinamento degli enti locali, se la limitazione della

competenza consiliare ai piani urbanistici e relative deroghe sembra consentire in linea di principio alla Giunta la possibilità di approvare progetti preliminari di opere, nel caso in cui questi ultimi comportino variante agli strumenti urbanistici torna ad operare la riserva di competenza espressamente attribuita al Consiglio» (T.A.R. Liguria, Sez. II, 10 dicembre 2005, n. 1653).

Di qui la sicura incompetenza della Giunta municipale di Greve in Chianti ad apportare una variante al piano di recupero.

I.b. A fianco del grave vizio dell'incompetenza, non può non rilevarsi la disapplicazione dell'art. 69 della L.R. n. 1/2005, dal momento che il procedimento ivi delineato (e prescritto) è stato del tutto omesso.

Si ripete ancora che la variante ad un piano urbanistico deve essere formalizzata percorrendo la medesima sequenza procedimentale prevista per l'approvazione dello stesso piano.

L'omissione del duplice esame da parte dell'organo collegiale; della pubblicazione a libera visione del pubblico; dell'esame di eventuali osservazioni; della trasmissione alla provincia, rendono la variante in esame del tutto illegittima, anche per questo ulteriore profilo.

II. Violazione e falsa applicazione della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1;

Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457;

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà

Avv. Domenico Bonucci

manifesta e disparità di trattamento;

Eccesso di potere per sviamento.

II.a. L'ulteriore, grave vizio di legittimità che affligge la deliberazione impugnata è che si afferma l'estraneità della ricorrente al procedimento, per trasferimento della proprietà alla Coop. Belvedere 2000 e, per l'effetto, di subentro di quest'ultima nella posizione della ricorrente.

La verità è che la Coop Belvedere 2000 è subentrata alla COIMCOS relativamente alle sole U.U.M.I. n. 9, 10, 11, 12 e 13, mentre la proprietà dell'U.M.I. n. 7 non è stata mai trasferita alla Coop Belvedere 2000.

È dunque del tutto illegittimo ritenere, come fa il Comune, che la sottoscrizione della variante da parte della COIMCOS non è necessaria.

Del resto, la convenzione rep. n. 544/2004 contempla espressamente tutti i proprietari di immobili compresi nel perimetro del piano, quali attuatori. Essi sono tutti obbligati verso l'Amministrazione, sino alla completa realizzazione di quanto previsto nel piano; a tale scopo, essi sono obbligati (art. 14) a trasferire in capo ai loro aventi causa i diritti e gli obblighi nascenti dalla convenzione: ma è chiaro che il subentro dell'acquirente nella posizione dell'originario attuatore deve considerarsi limitato a quanto attiene alla porzione venduta, con l'ulteriore, ovvia considerazione che l'originario attuatore che si riserva comunque la proprietà di una porzione degli immobili compresi nel piano, per questa parte rimane

obbligato verso l'Amministrazione.

Orbene, sul presupposto – dimostrato nel motivo che precede – che il piano di recupero costituisca un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, al pari, ad esempio, del piano di lottizzazione, si richiama la seguente massima: *«Imprescindibile presupposto per l'approvazione di un progetto di variante di lottizzazione, in adeguamento al Piano Regolatore Generale, è costituito dall'acquisizione del consenso di tutti i proprietari di aree interessate dalla nuova pianificazione attuativa; né la circostanza che il piano non rechi pregiudizio a un determinato proprietario o gli possa essere di vantaggio fa venir meno la necessità del suo consenso, perché in sede di progetto di lottizzazione, configurato come atto di disposizione della proprietà, nessuno può sostituirsi al proprietario nella valutazione e gestione dei suoi interessi»* (T.A.R. Marche, Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 10).

Anche per questa ragione, il provvedimento impugnato è illegittimo e dovrà essere annullato.

II.b. La verità è che la determinazione che si censura con il presente motivo è un espediente per aggirare il rifiuto della ricorrente di sottoscrivere una variante affetta da tanti e tanto gravi vizi di legittimità.

Di qui, l'ulteriore vizio dell'eccesso di potere per sviamento: *«Il vizio di sviamento si connota per l'esercizio del potere per un fine diverso dalla sua causa tipica (...)»* (Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3825); *«Ai fini dell'individuazione di una fattispecie di sviamento, occorre che la causa tipica dell'atto venga sacrificata in vista del raggiungimento di*

Avv. Domenico Benussi

finalità diverse ed a questo estranee e che siano le uniche concretamente perseguite dall'amministrazione» (T.A.R. Campania, Sez. I, 27 settembre 2004, n. 12592).

Nella fattispecie, il potere comunale nell'ambito di un procedimento di pianificazione urbanistica di iniziativa privata è stato "piegato" all'obiettivo di conseguire ad ogni costo il risultato dell'approvazione della variante; nel far ciò, l'Amministrazione ha violato il principio (e la regola) della necessaria partecipazione, di tutti gli interessati, alla variante allo strumento attuativo di iniziativa privata, allo scopo di pervenire all'approvazione della stessa variante, anche in presenza del rifiuto di un attuatore necessario, motivato su dubbi di legittimità degli atti del procedimento, e proprio allo scopo di aggirare tale rifiuto.

Il vizio è di tutta evidenza, ed è gravissimo.

III. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento;

Eccesso di potere per sviamento.

L'ulteriore, grave vizio di legittimità che affligge la deliberazione impugnata e gli atti ad essa presupposti è che con tali atti si legittima - mediante la modifica della zona di rispetto del Fosso di Montefioralle - l'esecuzione di opere senza titolo da parte del Sig. Checcucci, nel sottosuolo di aree destinate ad opere di urbanizzazione.

Si ricorda all'Ecc.mo Tribunale che con contratto rep. n. 8588 del 30 aprile 2004 ai rogiti del Notaio Cappelletti di Greve in Chianti, la COIMCOS ha venduto l'unità immobiliare ai piani terreno e seminterrato, facente parte dell'U.M.I. 7, al Sig. Mauro Checcucci.

Questi ha presentato un proprio progetto di recupero dell'unità immobiliare acquistata, ed ha avviato i relativi lavori, nel corso dei quali - si ritiene - ha eseguito consistenti opere abusive (addirittura un grande vano di circa mc 300, interrato in zona di rispetto fluviale), in ordine alle quali non risulta che ad oggi l'Amministrazione comunale abbia adottato provvedimenti.

Oggi si deve prendere atto che l'Amministrazione sembra voler legittimare le opere eseguite dal Sig. Checcucci - che sarebbero state insanabili in ragione della loro collocazione in zona di rispetto fluviale - mediante riconfinazione della zona di rispetto.

Se questo è vero, il vizio di sviamento di potere è del tutto evidente e non potrà non condurre all'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati.

IV. Violazione dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà manifesta ed illogicità assoluta, disparità di trattamento.

IV.a. Come denunciato all'Amministrazione comunale, la variante al piano di recupero approvata con l'impugnata deliberazione della Giunta municipale di Greve in Chianti, si pone per più profili in

Avv. Domenico Bonucci

contrasto con le norme dello stesso piano di recupero.

Addirittura, sembra di poter affermare – ma lo si dice con ogni cautela – che la variante abbia anche lo scopo di legittimare interventi eseguiti nelle varie UU.MM.I., in assenza e/o difformità da titoli ed in contrasto con le norme dello stesso piano di recupero.

Si tratta, a quanto risulta alla COIMCOS, di opere eseguite anche in aree destinate ad opere di urbanizzazione. Si richiama ancora, al proposito, il contenuto della lettera inviata dalla ricorrente all'Amministrazione (ed agli altri attuatori), in data 21 maggio 2007, conseguente alla richiesta, :

«Si fa seguito alla richiesta di sottoscrizione del progetto di cui all'oggetto, per evidenziare e far presente quanto segue:

1. il progetto contiene, nelle UU.MM.I. 2 e 2a, la rappresentazione grafica – quale stato di fatto: tav. n. 7, colorazione verde – di opere private eseguite in area pubblica, con la costituzione di apposita servitù (della quale non è chiara l'avvenuta, o meno, formalizzazione mediante atto alla cui stipula dovrebbero intervenire tutti gli attuatori del piano di recupero); si tratta di opere che avrebbero dovuto essere realizzate nell'ambito delle volumetrie previste da piano di recupero così come approvato, ma che, per come sono state realizzate, consentono, di fatto, l'ampliamento delle volumetrie degli edifici cui tali opere accedono: al proposito, si fa presente che con lettera prot. n. 2284 dell'1 febbraio 2005, alla sottoscritta Società (che richiedeva l'assenso a realizzare una fossa biologica sotto la pavimentazione della piazza compresa nell'U.M.I.

7) fu prescritto ed imposto che «nessun intervento privato deve interessare l'area di uso pubblico»; se tale considerazione era vera allora, deve essere vera

anche oggi, con la conseguenza che tali opere non avrebbero potuto essere realizzate e meno che mai possono costituire semplice variante al progetto delle opere di urbanizzazione, non essendo conformi al piano di recupero;

2. poiché le opere di cui al precedente punto 1 incidono sulla consistenza e l'ingombro dei fabbricati, si richiama inoltre la nota comunale prot. n. 23.495 del 4 ottobre 2004, con la quale si affermava che variazioni planoaltimetriche degli edifici, rispetto al rilievo di cui al piano di recupero avrebbero richiesto l'approvazione mediante «concessione edilizia» (oggi, permesso di costruire) e non mediante denuncia di inizio attività: a tale prescrizione si attenne la sottoscritta Società, allorquando presentò la domanda di concessione edilizia per ottenere l'assenso alle opere previste nelle UU.MM.I. 9, 10, 11, 12 e 13; a ciò potrebbero conseguire dubbi intorno alla legittimità delle denunce di inizio di attività, elencate nella tav. 4 del progetto di variante, in forza delle quali le stesse opere sono state realizzate».

Gli elementi evidenziati nella nota ora richiamata e trascritta devono essere ritenuti, oggi, gravi vizi di legittimità anche del provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti: vizi che vengono dedotti con il presente motivo.

Ed il vizio è tanto più grave, dal momento che gli stessi elementi erano noti all'Amministrazione, avendo la trascritta lettera preceduto l'adozione dell'impugnata deliberazione.

IV.b. Ciò integra anche gli estremi della violazione dell'art. 10 della legge n. 241/1990, secondo cui i soggetti intervenuti nel procedimento «di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Avv. Domenico Benussi

Nella fattispecie, a parte ogni considerazione sul mancato rilascio di copia della relazione di accompagnamento della variante - che potrà dar luogo ad eventuali motivi aggiunti - nessuna posizione è assunta circa i temi di cui allo scambio di corrispondenza con la ricorrente.

Vero che la lettera del 21 maggio 2007 della COIMCOS è richiamata nel testo del provvedimento impugnato (e, sia pure in modo assai parziale, sunteggiata), ma nessuna conseguenza ne viene tratta, allo scopo di confutarne il contenuto: come visto, il tema viene aggirato semplicemente privando la COIMCOS della legittimazione di attuatore del piano di recupero.

Poiché invece la COIMCOS non è affatto "esterna" (come visto nel motivo che precede: ciò che costituisce in sé vizio dell'atto) il suo intervento nel procedimento non poteva essere liquidato in modo tanto evidentemente immotivato: « Ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990 n. 241, l'amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall'interessato, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, dando conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l'hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato. È pertanto da ritenersi illegittimo il provvedimento che non esterni compiutamente la motivazione che ha indotto l'amministrazione all'adozione dell'atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell'azione amministrativa» (T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2004, n. 3433).

Anche per questo profilo il provvedimento impugnato è

illegittimo e dovrà essere annullato.

P.Q.M.

piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
accogliere il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti e per
l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni istruttorie e con ogni
conseguente statuizione anche in ordine a spese ed onorari del
presente giudizio.

Firenze, 22 settembre 2008.

(Avv. Oscar Ugo Marri)

(Avv. Domenico Benussi)

Avv. Domenico Benussi

Nella mia qualità di legale rappresentante della COIMCOS S.r.l. io sottoscritto, Franco Morrocchi, delego gli Avv. ti Oscar Ugo Marri e Domenico Benussi a rappresentare e difendere la Società suddetta nel giudizio di cui al presente atto ed eleggo domicilio presso lo studio del secondo in Firenze, Via della Cernaia, 31.

Visto, è autentica.

Io sottoscritto Avv. Domenico Benussi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 5 ottobre 2005, rilasciata il 10 ottobre 2005, previa iscrizione al n. 110 del mio registro cronologico, e per conto della COIMCOS S.r.l., in epigrafe generalizzata, ho notificato il retroesteso atto al Comune di Greve in Chianti, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Greve in Chianti (FI), CAP 50022, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R spedito dall'Ufficio postale di Firenze 21, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Domenico Benussi)

Io sottoscritto Avv. Domenico Benussi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 5 ottobre 2005, rilasciata il 10 ottobre 2005, previa iscrizione al n. 111 del mio registro cronologico, e per conto della COIMCOS S.r.l., in epigrafe generalizzata, ho notificato il retroesteso atto alla Dott. Ing. Giovanni Tognozzi - Costruzioni in cemento armato ed idrauliche S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Via dei Della Robbia, 38, 50132 Firenze, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R spedito dall'Ufficio postale di Firenze 21, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Domenico Benussi)

Io sottoscritto Avv. Domenico Benussi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 5 ottobre 2005, rilasciata il 10 ottobre 2005, previa iscrizione al n. 112 del mio registro cronologico, e per conto della COIMCOS S.r.l., in epigrafe generalizzata, ho notificato il retroesteso atto alla Belvedere 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Corso B. Corsini, 20, 50031 Barberino di Mugello (FI), a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R spedito dall'Ufficio postale di Firenze 21, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Domenico Benussi)

Avv. Domenico Benussi

Io sottoscritto Avv. Domenico Benussi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 5 ottobre 2005, rilasciata il 10 ottobre 2005, previa iscrizione al n. 113 del mio registro cronologico, e per conto della COIMCOS S.r.l., in epigrafe generalizzata, ho notificato il retroesteso atto alla Coop. Italia Nuova Greve in Chianti S.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Viale Vittorio Veneto, 76, 50022 Greve in Chianti (FI), a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R spedito dall'Ufficio postale di Firenze 21, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Domenico Benussi)